DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1993

concernente la definizione di un supplemento all'addendum al quadro comunitario di sostegno n. 92/84 del 13 dicembre 1991 per gli interventi comunitari strutturali relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura in Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(93/189/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [3], ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura [4],

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

considerando che, con la decisione 89/638/CEE [5], la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale in Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);

considerando che l'11 giugno 1992 il governo italiano, ha presentato alla Commissione un piano settoriale relativo all'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 867/90;

considerando che il piano presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie oltreché indicazioni sul contributo previsto dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, per la realizzazione del piano;

considerando che le misure ricadenti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 867/90 devono essere prese in considerazione dalla Commissione nella redazione dei quadri comunitari di sostegno per le zone appartenenti all'obiettivo n. 1 così come previsto dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che il presente supplemento all'« addendum » al quadro comunitario di sostegno è stato definito di concerto con lo Stato membro interessato, nell'ambito della compartecipazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che tutte le misure che costituiscono il presente supplemento all'« addendum » sono conformi alla decisione 90/342/CEE del 7 giugno 1990 inerente i criteri di scelta da adottare per gli investimenti relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali [6];

considerando che la Commisssione è disposta ad esaminare la possibilità che altri strumenti comunitari di prestito contribuiscano al finanziamento del quadro in base alle disposizioni specifiche che li disciplinano;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [7], la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal supplemento al quadro comunitario di sostegno, risulteranno dalle successive decisioni con cui la Commissione approverà le azioni in questione;

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[4] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.
[5] GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 35.
[6] GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.
[7] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il supplemento all'addendum al quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti silvicoli in Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993.

La Commissione dichiara l'intento di contribuire alla realizzazione del presente supplemento del quadro comunitario di sostegno, sulla base delle disposizioni dettagliate che esso contiene, ed in conformità delle norme e degli orientamenti previsti dai fondi strutturali e dagli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il supplemento all'addendum al quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

a) una situazione dei principali assi prioritari prescelti per un'azione congiunta nel settore dei prodotti della silvicoltura;

b) un piano di finanziamento indicativo, a prezzi costanti 1993, nel quale vengono precisati il costo totale degli assi prioritari prescelti per l'azione congiunta delle Comunità e dello Stato membro interessato, pari a 10 764 000 ECU per l'intero periodo, nonché la dotazione finanziaria di 5 382 000 ECU prevista a titolo del contributo di bilancio della Comunità.

Il relativo fabbisogno nazionale di finanziamento, pari approssimativamente a 2 691 000 ECU per il settore pubblico ed a 2 691 000 per quello privato, potrà essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari concessi dalla Banca europea per gli investimenti e/o da altri strumenti di prestito.

Articolo 3

La Repubblica Italiana è destinataria della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione